Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 30 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

1943

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(1079)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1942-XXI, n. 1854.

Modificazioni alla composizione della Commissione consultiva per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 2 del R. decreto-legge 21 aprile 1927-V, n. 625, convertito nella legge 31 maggio 1928-VI, n. 1450, è sostituito dal seguente:

« Il presidente delibera su tutti gli affari che interessano l'amministrazione del Pio Istituto.

« Per gli affari soggetti all'approvazione dell'autorità tutoria il presidente delibera sentito il parere di una Commissione consultiva, da lui presieduta, composta di sei membri, di cui tre da nominarsi tra funzionari governativi, rispettivamente dal Ministro per l'interno, da quello per le finanze e da quello per le corporazioni, uno dal Ministro per i lavori pubblici, tra gli ispettori superiori o ingegneri capi del Genio civile, uno dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, fra gli ispettori superiori di agricoltura ed uno dal Governatore di Roma.

« I membri della Commissione consultiva durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Ad essi sono applicabili le incompatibilità stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, per gli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

« In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci un membro della Commissione consultiva da delegarsi dal presidente stesso.

« Il presidente può anche delegare ai membri della Commissione la direzione di determinati servizi e la sopraintendenza sui vari ospedali, fermo il disposto dei commi precedenti.

« Alla scadenza di ogni semestre il presidente deve presentare ai Ministri per l'interno e per le finanze una relazione sull'andamento amministrativo e finanziario del Pio Istituto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Modica, addì 30 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA — PARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO 7 dicembre 1942-XXI, n. 1855.

Accordo, con Protocollo finale, sul risarcimento dei danni di guerra, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania, il 26 ottobre 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1543, sul risarcimento dei danni di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo con Protocollo finale, sul risarcimento dei danni di guerra, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 26 ottobre 1942.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1943.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, foglio 86. — MANCINI

Accordo tra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico sul risarcimento dei danni di guerra

Il *Governo del Regno d'Italia* ed il *Governo del Reich Germanico*, animati dal desiderio di regolare le questioni concernenti il risarcimento dei danni di guerra alle cose subiti dai rispettivi cittadini, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Ciascuna delle Parti contraenti concede, secondo le disposizioni vigenti per i suoi nazionali, il risarcimento ai cittadini dell'altra Parte che nel suo territorio siano rimasti danneggiati nei loro beni mobili ed immobili per fatto di guerra.

Art. 2.

Agli effetti del presente Accordo le persone giuridiche e le società ed associazioni, che hanno la loro sede nel territorio di una delle Parti contraenti, si considerano di nazionalità di questa Parte, se ad esse partecipano cittadini di una o delle due Parti contraenti per almeno il 75 per cento del capitale.

Nei casi in cui la partecipazione dei cittadini italiani e tedeschi non raggiunga il 75 per cento, ciascuna delle Parti contraenti tratterà le partecipazioni dei cittadini dell'altra Parte come le partecipazioni dei propri nazionali in persone giuridiche, società o associazioni considerate straniere.

Art. 3.

Il presente Accordo non riguarda i danni di guerra alle navi, agli aeromobili ed agli oggetti che si trovano a bordo.

Art. 4.

Le Autorità di ciascuna delle Parti, competenti a decidere sui danni di guerra alle cose, possono richiedere l'assistenza amministrativa e giudiziaria delle Autorità competenti dell'altra Parte contraente. Tale assistenza, nell'ambito della competenza dell'Autorità richiesta, deve essere concessa.

Le richieste saranno trasmesse per via consolare:

in Italia, al Ministero delle finanze (Ufficio danni di guerra);

nel Reich Germanico, al *Reichsverwaltungsgericht* (*Reichskriegsschädenamt*).

Per l'espletamento delle richieste di assistenza amministrativa e giudiziaria non saranno corrisposte tasse o spese di sorta.

Art. 5.

Il presente Accordo si estende:

per il Regno d'Italia, al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo ed ai territori dell'Africa italiana;

per il Reich germanico, al Governatorato generale, all'Alsazia, alla Lorena ed al Lussemburgo, nonchè alla Stiria Inferiore, alla Carinzia Meridionale ed alla Carniola Superiore.

Art. 6.

Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 1943.

Esso si applica a tutti i danni della guerra attuale, già verificatisi o che si verificheranno in avvenire.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in doppio originale in lingua italiana e tedesca, il 26 ottobre 1942-XX.

Per il Governo Italiano	*Per il Governo Germanico*
TOMASO PERASSI	Dr. ALBRECHT
GIUSEPPE STRACCA	EHRENSBERGER
GIUSEPPE DEL VECCHIO	Dr. SCHWANDT

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma dell'Accordo italo-germanico sul risarcimento dei danni di guerra, i sottoscritti Plenipotenziari hanno fatto la dichiarazione seguente:

In quanto la concessione di un risarcimento implica l'esercizio di poteri discrezionali da parte dell'Autorità, i cittadini italiani e tedeschi saranno trattati ugualmente.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo finale che farà parte integrante dell'Accordo tra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico sul risarcimento dei danni di guerra, firmato in data d'oggi.

Fatto a Roma, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, il 26 ottobre 1942-XX.

Per il Governo Italiano	*Per il Governo Germanico*
TOMASO PERASSI	Dr. ALBRECHT
GIUSEPPE STRACCA	EHRENSBERGER
GIUSEPPE DEL VECCHIO	Dr. SCHWANDT

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1943-XXI, n. 121.

Norme intese a considerare « presenti alle bandiere » i militari e i militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa coi Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari e militarizzati che dall'11 giugno 1940-XVIII e sino ad un anno dopo la cessazione delle ostilità siano morti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o siano, per le stesse circostanze, dichiarati irreperibili, sono considerati, per un anno dalla data della partecipazione del decesso o della dichiarazione di irreperibilità, come « presenti alle bandiere ».

Art. 2.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente art. 1 ai familiari dei militari e militarizzati di cui all'articolo stesso è dovuto per mesi 12, dalla data di partecipazione di morte o della dichiarazione di irreperibilità, il trattamento fissato nell'annessa tabella, che fa parte integrante del presente decreto, in aggiunta al trattamento di pensione e di ogni altro beneficio che, a senso delle disposizioni in vigore, possa loro competere.

Ai familiari dei caduti e degli irreperibili che siano titolari dei soccorsi giornalieri il trattamento di cui al precedente comma cessa decorso il terzo mese dal giorno della partecipazione della morte o della dichiarazione di irreperibilità — e comunque non da data anteriore a tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto — qualora entro tale termine non sia stata prodotta domanda di pensione di guerra.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 spetta alle persone che a norma delle vigenti disposizioni hanno titolo a pensione privilegiata di guerra.

Il Regio decreto di cui al successivo art. 4 stabilirà i casi nei quali per indegnità o altra causa il trattamento stesso può essere fatto cessare.

Art. 4.

Con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze, saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 103. — MANCINI

Tabella del trattamento economico da corrispondersi, per la durata di 12 mesi, ai familiari degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forze armate dello Stato e ai militarizzati « presenti alle bandiere ».

Grado	Importo mensile	Importo annuo
Generale di armata e di corpo d'armata	3.240	38.880
Generale di divisione	2.880	34.560
Generale di brigata	2.520	30.240
Colonnello	2.245	26.940
Tenente colonnello	1.765	21.180
Maggiore	1.620	19.440
Capitano	1.350	16.200
Tenente	1.080	12.960
Sottotenente	900	10.800
Maresciallo	720	8.640
Sergente maggiore	540	6.480
Sergente	450	5.400
Caporal maggiore e caporale	350 (1)	4.200 (1)
Soldato	300 (1)	3.600 (1)

(1) Al netto delle ritenute erariali.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1943-XXI, n. 122.

Costituzione del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 3 e 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 65, contenente modifiche alla composizione del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visto l'art. 12 della legge 9 dicembre 1928-VII, numero 2693;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista è costituito dal Segretario del Partito Nazionale Fascista; dal Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista; dagli Ispettori del Partito Nazionale Fascista; dai Segretari federali preposti alle Federazioni dei Fasci di combattimento e dai Segretari federali « comandati » con incarichi speciali; dal Segretario, dal Vice Segretario e da due Ispettori dei Fasci italiani all'estero; dal Presidente dell'Associazione fascista famiglie caduti, mutilati e feriti per la Rivoluzione; dai Fiduciari nazionali delle Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri dello Stato, dei postelegrafonici e degli addetti alle aziende industriali dello Stato; dal Presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista; dal Presidente dell'Opera nazionale dopolavoro; dal Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano; dal Presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra; dal Presidente dell'Associazione nazionale combattenti; dai Presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori e dal Presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Ne fa parte anche il Segretario del Partito Fascista Albanese.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 19 dicembre 1942-XXI, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 98. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 marzo 1943-XXI, n. 123.
Disciplina della militarizzazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la produzione bellica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, ovvero in caso di mobilitazione generale o parziale, i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e qualsiasi cittadino, che, non essendo in servizio alle armi, vengono assegnati, in base ai documenti di mobilitazione, a comandi, reparti o servizi delle Forze armate terrestri, marittime ed aeree mobilitati dai rispettivi Stati Maggiori, per operazioni di guerra, assumono di diritto la qualità di militarizzati.

Art. 2.

Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, quando è ordinata l'applicazione, in tutto o in parte della legge di guerra, ovvero la mobilitazione generale o parziale e in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, possono essere militarizzati i dipendenti dalle Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Nei casi suindicati, possono altresì essere militarizzati, quando svolgono un'attività connessa con la preparazione o la difesa militare, o con la condotta della guerra in generale:

1° i dipendenti dalle altre Amministrazioni dello Stato o da altri Enti pubblici;

2° gli appartenenti a stabilimenti ausiliari o ad altre aziende private;

3° ogni altro cittadino.

L'ordine di militarizzazione è emesso dal competente Ministero militare d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, o, nel caso di appartenenti a stabilimenti ausiliari, dal Ministero della produzione bellica.

Art. 3.

La militarizzazione non può essere disposta per le donne, nè per i minori di anni diciassette.

Qualora venga disposta la militarizzazione per categorie ovvero la militarizzazione del personale di enti, stabilimenti o aziende, le donne e i minori degli anni diciassette che vi appartengono sono considerati mobilitati civili.

Art. 4.

La militarizzazione di persone che non possiedono la cittadinanza italiana non ha effetto senza il consenso di esse.

Art. 5.

Nei casi preveduti dall'art. 2, la militarizzazione ha effetto dal giorno della comunicazione individuale del provvedimento che la dispone e cessa dal giorno della comunicazione della revoca del provvedimento stesso.

Se la militarizzazione si riferisce a categorie cessa inoltre dal giorno in cui il militarizzato più non appartiene ad esse.

Art. 6.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, può disporre che la militarizzazione perduri oltre la cessazione delle condizioni indicate negli articoli 1 e 2.

Art. 7.

L'interruzione temporanea della prestazione del servizio del militarizzato, qualunque ne sia la causa, non fa cessare lo stato di militarizzazione salvo che, nei casi previsti dall'art. 1, essa importi la cessazione dell'assegnazione ai comandi, ai reparti, ai servizi indicati nell'articolo stesso.

Art. 8.

Agli effetti del presente decreto, la equiparazione dei gradi militari è stabilita dal Ministero militare competente, d'intesa con il Ministro da cui dipende il personale da militarizzare e con il Ministro per le finanze.

I militarizzati fanno uso di una uniforme di speciali distintivi, secondo le norme da emanarsi dal Ministro competente.

Art. 9.

La militarizzazione importa l'assoggettamento:

a) alla legge penale militare e alla giurisdizione militare;

b) alle norme della disciplina militare in vigore per la Forza armata al seguito della quale il militarizzato si trova, o presso cui svolge la propria attività l'ente o azienda a cui il militarizzato appartiene; e, in ogni altro caso, alle norme della disciplina militare vigenti per il Regio esercito.

Art. 10.

Il vincolo di subordinazione gerarchica, agli effetti penali e disciplinari, risulta dalla equiparazione dei gradi, sia nei rapporti dei militarizzati tra loro, sia nei rapporti tra questi e gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

È dovuta, in ogni caso, obbedienza, come a superiore, al militare o al militarizzato che esercita funzioni di comando, ovvero di direzione o sorveglianza del servizio a cui il militare o il militarizzato è addetto.

Per il personale delle Amministrazioni statali, l'appartenenza a un gruppo superiore importa esercizio di funzioni di comando rispetto agli appartenenti a gruppi inferiori, ancorchè essi rivestano grado superiore, ferma la disposizione del comma precedente.

Art. 11.

Quando dalle leggi o dai regolamenti è disposto un vincolo di subordinazione del mobilitato civile nei confronti degli appartenenti alle Forze armate dello Stato, detto vincolo si intende esteso nei confronti del personale militarizzato.

Art. 12.

Il servizio prestato dal personale militarizzato, a' sensi dell'art. 1, è equiparato, ad ogni effetto, compreso il regime delle pensioni di guerra, al servizio militare.

Al personale militarizzato a' sensi dell'art. 2 si applica il regime delle pensioni di guerra soltanto quando trattisi di decesso o invalidità derivanti da azioni belliche.

Art. 13

Le infrazioni disciplinari commesse dai militarizzati sono punite con le sanzioni prevedute dai regolamenti di disciplina militare, non eccedenti, secondo il grado del militarizzato, quelle rispettivamente indicate nel n. 6 del paragrafo 571, nel n. 5 del paragrafo 584, nel n. 6 del paragrafo n. 585, nel n. 5 del paragrafo n. 599 e nel n. 4 del paragrafo n. 600 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito e quelle corrispondenti dei regolamenti di disciplina per le altre Forze armate dello Stato.

Art. 14.

Se il militarizzato è un dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e per la specie o la gravità dell'infrazione commessa non si ritiene adeguata alcuna delle punizioni indicate nell'articolo precedente, si possono applicare, in luogo delle punizioni medesime, quelle prevedute dalle leggi sullo stato giuridico che regolano, nei confronti del militarizzato stesso, il rapporto d'impiego e di lavoro.

In ogni caso, per le infrazioni che hanno carattere esclusivamente tecnico o amministrativo, si applicano soltanto le punizioni prevedute dalle norme sullo stato giuridico.

Art. 15.

Se il militarizzato non è un dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, ma appartiene a categorie per le quali il rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo, si applicano le punizioni disciplinari da questo prevedute, qualora per la specie o la gravità dell'infrazione commessa non si ritenga adeguata alcuna delle punizioni indicate nell'art. 13, ferme comunque restando le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 16.

Le punizioni disciplinari indicate nell'art. 13, inflitte ai militarizzati che abbiano anche la qualità di militari in congedo, sono comunicate al centro di mobilitazione da cui i militari dipendono, per essere annotate nei documenti matricolari.

Art. 17.

Ai dipendenti statali militarizzati a' sensi dell'articolo 1 spetta il trattamento economico stabilito per i militari dei comandi, reparti o servizi ai quali sono assegnati, esclusa l'indennità di rappresentanza.

In ogni altro caso, l'eventuale trattamento economico speciale per i militarizzati sarà stabilito con decreto del Ministro competente, di intesa con quello per le finanze. Tuttavia nessun trattamento economico speciale può essere attribuito in dipendenza della militarizzazione, al personale degli stabilimenti ausiliari di produzione per la guerra.

Art. 18.

Fino a quando sarà emanato il regolamento per l'esecuzione del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con il R. decreto 29 maggio 1941-XIX, n. 401.

Col predetto regolamento potranno essere ratificate, con effetto dalla data in cui vennero di fatto disposte,

le equiparazioni di rango a grado militare non previste dalle disposizioni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19.

Nulla è innovato nei riguardi dei poteri attribuiti al Ministro per le comunicazioni dalle leggi 11 aprile 1941-XIX, n. 267, e 7 maggio 1942-XX, n. 600, relative alla utilizzazione professionale dei marittimi mercantili.

La precettazione per il servizio della navigazione, disposta dal Ministro per le comunicazioni a' termini delle leggi predette, dei marittimi mercantili di Stato Maggiore e di bassa forza in servizio presso gli stabilimenti o gli enti indicati nell'art. 2 della legge 7 maggio 1942-XX, n. 600, che sono stati militarizzati ai sensi del presente decreto, fa cessare la condizione di militarizzato del marittimo precettato per l'imbarco su navi mercantili.

Art. 20.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO — PARESCHI — CINI — TIENGO — FAVAGROSSA

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 111. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 8 marzo 1943-XXI, n. 124.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi da versare all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Relazione alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza dell'8 marzo 1943-XXI, sul decreto che autorizza un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi da versare all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

MAESTA'

Fino all'esercizio 1940-41 l'Amministrazione dei monopoli di Stato dispone a carico del proprio bilancio la concessione di un contributo annuo di lire 1.000.000 allo scopo di assicurare una refezione calda prezzo modico al personale operaio in servizio negli opifici e stabilimenti.

Senonchè, per l'accresciuto numero di partecipanti alle mense e per la sopravvenuta necessità di istituire nuove cucine economiche, il contributo suindicato si è manifestato insufficiente.

Si rende pertanto necessaria una maggiore assegnazione di lire 200.000 al che si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva dell'Azienda tabacchi, come al decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 13 della legge 23 giugno 1942-XX, n. 695, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1942-43;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificata dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941-XIX, n. 957;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi presenta una disponibilità di lire 46.861.595 nell'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzato il prelevamento di L. 200.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi, da versarsi alla Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 18 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1942-43 e da inscriversi alla competenza del capitolo 11 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio « Spese per assistenza medica, di medicinali e di visite medico collegiali ecc. Spese per l'impianto o ampliamento di cucine economiche e contributi per la refezione calda al personale operaio ecc. ».

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1942-43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 99. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 marzo 1943-XXI, n. 125.

Segni caratteristici delle cartelle al portatore del consolidato 3 per cento, per il decennio a decorrere dal 1° ottobre 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1231, col quale furono stabiliti e approvati i segni caratteristici delle cartelle al portatore del consolidato 3 per

cento, da emettersi dal 1° ottobre 1931-IX, per tutto il successivo decennio, fino al 30 settembre 1941-XIX;

Veduto l'art. 119 del regolamento generale sull'amministrazione del debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, col quale si dispone che le cartelle al portatore, sulle quali sia esaurita la serie delle cedole, vengano rinnovate;

Ritenuto che occorre determinare i segni caratteristici delle cartelle al portatore del consolidato 3 per cento, per il decennio 1° ottobre 1941-XIX 30 settembre 1951-XXIX;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cartelle al portatore del consolidato 3 per cento relative all'ottavo cambio decennale e alle operazioni ordinarie, durante il decennio dal 1° ottobre 1941-XIX sino al 30 settembre 1951-XXIX, sono distinte in otto tagli, per il rispettivo importo, in rendita annua, di lire 3, 6, 12, 30, 60, 150, 300 e 900.

Le cartelle sono stampate su fogli di carta filigranata gialla, ed hanno annesse venti cedole, per il pagamento delle rate semestrali di interessi, da quella n. 1, di scadenza 1° aprile 1942, a quella n. 20, di scadenza 1° ottobre 1951.

La filigrana è costituita dalla leggenda « Debito pubblico » circondata da ornati.

Art. 2.

I nuovi titoli hanno leggende, conformi a quelle delle cartelle poste in circolazione durante il decennio 1931-1941, stampate, per tutti i diversi tagli, in colore bruno d'Italia, sopra fondo costituito da ornati di colore turchino.

Il prospetto delle cartelle reca, stampato a sinistra, in colore turchino, un medaglione con la Nostra effigie, di prospetto.

Nel lato superiore destro del prospetto dei titoli è impresso il bollo demaniale; e nel lato superiore sinistro è impresso il bollo a secco contenente il nuovo stemma ufficiale dello Stato e la leggenda circolare « Debito pubblico del Regno d'Italia ».

I titoli recano a stampa le indicazioni: della data di emissione « 1° ottobre 1941-XIX E. F. »; della decorrenza degli interessi dal 1° ottobre 1941-XIX e del n. 655.600 (serie 3ª) del registro di posizione.

Contengono inoltre, impresse a stampa, mediante fac-simile, le firme seguenti: il direttore generale « Potenza »; il capo divisione « Gentilucci »; per la Corte dei conti « Picconi ».

Le cartelle dei tagli da lire 3, 6, 12, 30, 60, 150 e 300 di rendita, contengono, nel lato superiore destro, tra la leggenda « consolidato 3 per cento » e il bollo demaniale, l'indicazione del valore rispettivo in tutte lettere o in cifre, formata da piccoli forellini.

Tali indicazioni del valore sono nella forma seguente:

Cartelle da	Indicazione del valore in traforo	Cartelle da	Indicazione del valore in traforo
L. 3	Tre lire	L. 60	60 lire
L. 6	Sei lire	L. 150	150 lire
L. 12	Dodici	L. 300	Trecento
L. 30	Trenta	—	—

Le cartelle da L. 900 di rendita non hanno siffatta indicazione del valore a traforo.

La lista di separazione della cartella dalla matrice contiene la leggenda « Cartella al portatore del consolidato tre per cento » stampata in caratteri inglesi maiuscoli, intrecciati fra loro, in colore bruno d'Italia, sopra un fondo costituito da tratteggiamenti rettilinei di colore turchino.

Al centro della lista, è ripetuta l'indicazione del numero di iscrizione della cartella.

Art. 3.

Le cedole recano leggende, conformi a quelle delle cedole annesse alle cartelle poste in circolazione durante il decennio 1931-1941, stampate, per tutti i diversi tagli, in colore bruno d'Italia, sopra fondo costituito da ornati di colore turchino.

Nel prospetto è stampato, a sinistra, in colore turchino, un medaglione con la Nostra effigie, di prospetto.

La filigrana delle cedole rappresenta una lettera dell'alfabeto, diversa in ciascuna di esse, dalla A alla V, circondata da ornati.

Nella parte inferiore di ciascuna cedola, in prossimità della linea destinata al taglio, è ripetuto il numero d'iscrizione della cartella, in carattere piccolo color nero.

Nel lato inferiore di ogni cedola è impresso il bollo a secco, contenente il nuovo stemma ufficiale dello Stato e la leggenda circolare « Regno d'Italia Debito pubblico ».

La lista di separazione delle cedole dalla matrice, contiene la leggenda « cedole di rendita al portatore del consolidato tre per cento », stampata in caratteri inglesi maiuscoli, intrecciati fra loro, in colore bruno d'Italia, sopra un fondo costituito da tratteggiamenti rettilinei di colore turchino.

La leggenda sulle liste di separazione delle cedole dalla cartella è stampata in caratteri di fantasia, dissimili per ciascun taglio di rendita, con ornati e tratteggiamenti curvilinei in colore bruno d'Italia, sopra un fondo formato da tratteggiamenti rettilinei di colore turchino. Essa indica, per ogni taglio, l'importo della rendita annua rispettiva.

Tali liste sono tramezzate da una fila di punti bianchi, posti sopra fregi differenti per ogni taglio, destinata a dare la traccia per lo stacco delle cedole dalla cartella.

Il rovescio di ogni singola cedola contiene, a guisa di fondo e con lo stesso colore delle liste di separazione, l'indicazione del loro valore, mediante grandi lettere, per i tagli di lire sei e dodici; e con grandi cifre, per gli altri tagli.

Art. 4.

I colori delle leggende e delle liste di separazione, nel rovescio delle cartelle e delle cedole, sono diversi fra loro e diversi per ciascun taglio, come risulta dallo specchio seguente:

Cartelle da	Liste di separazione e importi	Leggende
L. 3	rosso marrone	bruno rosso
L. 6	bruno rosso	rosso marrone
L. 12	verde oliva chiaro	bruno rosso
L. 30	verde cupo	rosso marrone
L. 60	bruno rosso	verde oliva chiaro
L. 150	rosso marrone	verde cupo
L. 300	bruno d'Italia	turchino
L. 900	turchino	bruno d'Italia

Art. 5.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, saranno depositati, unitamente al presente decreto, nell'archivio del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 95. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1943-XXI.
Sottoposizione a sindacato della S. A. Italo-Francese Tabacchi ed Affini, con sede in Roma e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Italo Francese Tabacchi ed Affini, con sede in Roma, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100, in quanto nell'azienda sono rappresentati interessi di sudditi nemici;
Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sindacato, ai sensi della citata legge;

Decreta:

La S. A. Italo-Francese Tabacchi ed Affini, con sede in Roma, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Carlo Municchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1090)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1943-XXI.
Norme sulla circolazione delle autofunebri e delle autoambulanze.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 398, recante norme per la limitazione durante la guerra, della circolazione degli autoveicoli e per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto;

Decreta:

Art. 1.

La circolazione delle autofunebri è consentita solamente entro l'ambito del territorio della provincia nella quale l'autofunebre è immatricolata.
In casi eccezionali, potrà esser consentita la circolazione anche fuori del territorio della provincia in base a permessi rilasciati di volta in volta dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

La circolazione delle autoambulanze è consentita soltanto entro l'ambito del territorio della provincia in cui l'autoveicolo è immatricolato.

Art. 3.

I contravventori alle norme contenute nel presente decreto saranno puniti con le pene e le altre sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 70 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.
Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 marzo 1943-XXI

Il Ministro: CINI

(1091)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1943-XXI.
Divieto di circolazione nei giorni domenicali e festivi delle autovetture munite di targa in prova.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 24 marzo 1942-XX, n. 398, recante norme per la limitazione, durante la guerra, della circolazione degli autoveicoli e per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto;

Decreta:

Art. 1.

È fatto divieto di circolare nei giorni domenicali e festivi con autovetture munite di targa in prova.

La circolazione dei suddetti autoveicoli è proibita anche dalle ore ventidue alle ore sei.

Art. 2.

Limitatamente ai giorni ed alle ore consentiti, i rappresentanti di fabbriche costruttrici o di carrozzeria e le officine di riparazione per autoveicoli, i quali siano concessionari di targhe in prova, potranno far circolare autovetture munite delle targhe medesime solo nell'ambito territoriale del comune ove hanno il loro esercizio e dei comuni limitrofi.

Art. 3.

I contravventori alle norme contenute nel presente decreto saranno puniti ai sensi dell'art. 114 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 marzo 1943-XXI

Il Ministro: CINI

(1092)

DECRETO DEL COMMISSARIO GENERALE PER I COMBUSTIBILI LIQUIDI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI, 22 marzo 1943-XXI.

Proroga del termine per la installazione di stazioni di compressione ed impianti di distribuzione del gas metano destinato all'autotrazione.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER I COMBUSTIBILI LIQUIDI CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e relativo regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Visto il R. decreto 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1941, n. 384, e contenente le norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 giugno 1942 concernente le norme per la installazione di stazioni di compressione e impianti di distribuzione del gas metano destinato all'autotrazione;

Visti i decreti Ministeriali in data 23 settembre 1942 e 31 dicembre 1942-XXI, con i quali è stato prorogato il termine fissato per la sospensione dell'esercizio degli impianti già installati che non abbiano ottenuto il decreto di concessione;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine suddetto fino alla emanazione delle norme concernenti la regolamentazione per la installazione di stazioni di compressione ed impianti di distribuzione del gas metano destinato all'autotrazione;

Decreta:

È prorogato fino alla emanazione delle norme concernenti la installazione di stazioni di compressione ed impianti di distribuzione del gas metano destinato alla autotrazione il termine fissato dall'art. 5 del decreto Ministeriale 19 giugno 1942, per la sospensione dell'esercizio degli impianti già installati che non abbiano ottenuto il decreto di concessione di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

Il Commissario generale: FAVAGROSSA

(1096)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 23 marzo 1943-XXI, il seguente disegno di legge: conversione in legge del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65, concernente provvedimenti in materia di finanza locale.

(1081)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 18 marzo 1943-XXI è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1943-XXI, n. 22, concernente la concessione durante la guerra di una indennità straordinaria giornaliera per i servizi di pubblica sicurezza.

(1094)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 18 marzo 1943-XXI è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1943-XXI, n. 39, recante norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei negli edifici di vecchia costruzione.

(1095)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di un nuovo statuto del Consorzio delle Cooperative di produzione e lavoro del Friuli, con sede in Udine.

Con R. decreto in data 21 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 176, è stato approvato un nuovo statuto del Consorzio delle Cooperative di produzione e lavoro del Friuli, con sede in Udine.

(1078)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 658 del 16 marzo 1943-XXI relativo al prezzo della bauxite

Facendo riferimento al provvedimento P. 535 del 16 dicembre 1939, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 658 del 16 marzo 1943-XXI ha precisato come appresso il prezzo e le condizioni di vendita della bauxite.

Il prezzo base di L. 90 alla tonn. si riferisce alla bauxite avente sul secco un tenore minimo garantito del 54,5 di Al_2O_3 e del 4,5 di SiO_2 con una tolleranza di umidità fino all'8 per cento.

L'eventuale eccesso di umudità sarà dedotto dal peso.

Il suddetto prezzo s'intende per merce resa fob nel porto che serve la miniera.

Per il contenuto *in più* di allumina è consentito un premio di L. 3 per unità o pro-rata per frazione di unità.

Per il contenuto *in meno* di silice è consentito un premio di L. 6 per unità o pro-rata per frazione di unità.

Qualora la merce non corrisponda ai requisiti prescritti, il compratore ha facoltà di rifiutarla mettendola a disposizione del venditore che dovrà effettuare il ritiro sollecitamente rimborsando al compratore tutte le spese da esso sostenute per trasporto, discarica, messa a monte, ecc.; oppure di trattenere la merce con diritto alle seguenti *riduzioni* sul prezzo base per tonnellata:

Per l'allumina:

per i titoli compresi fra 54,50 e 54, L. 5 pro-rata riferita per unità;

per i titoli inferiori a 54, L. 7,50 per unità, o pro-rata per frazione, risultante in meno rispetto al titolo garantito di 54,5.

Per la silice:

per i titoli compresi fra 4,5 e 5, L. 9 pro-rata riferita ad unità;

per titoli superiori a 5, L. 12 per unità, o pro-rata per frazione, risultante in più rispetto al titolo garantito di 4,5.

(1082)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Viterbo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 20 marzo 1943-XXI, il fascista Ezio Caporossi è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

(1069)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Bologna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 20 marzo 1943-XXI, l'avv. Antonio Santi è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Bologna.

(1070)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Cuneo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 20 marzo 1943-XXI, il fascista Ernesto Bordi è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Cuneo.

(1071)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale de L'Aquila

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 20 marzo 1943-XXI, il dott. Tullio De Rubeis è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale de L'Aquila.

(1072)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 29 marzo 1943-XXI - N. 59

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,3078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,75
Id. 3,50 % (1902)	85,65
Id. 3 % lordo	73,10
Id. 5 % (1935)	89,875
Redimib. 3,50 % (1934)	78,725
Id. 5 % (1936)	94,45
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	96,25
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,50
Id. 5 % (1944)	99,65
Id. 5 % (1949)	94,925
Id. 5 % (15-2-50)	94,70
Id. 5 % (15-9-50)	94,70
Id. 5 % (15-4-51)	94,675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 55.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di serie sesta, rilasciate dall'Esattoria comunale di Cavriglia per il versamento della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Baldi Adante e Giulia, secondo l'art. 1 del ruolo terreni di detto Comune, n. 372405, in data 21 ottobre 1940, di L. 133,40, per la 1ª e 2ª rata; n. 978796, in data 10 aprile 1941, di L. 66,65, per la 3ª rata; n. 97817, in data 30 aprile 1941, di L. 66,65, per la 4ª rata; n. 978820, in data 30 aprile 1941, di L. 66,65, per la 5ª rata; n. 372355, in data 30 dicembre 1940, di L. 66,65, per la 6ª rata, le prime quattro con delega per

il ritiro dei titoli definitivi del Prestito redimibile 5 % agli stessi Baldi Adante e Giulia, e la quinta, relativa alla 6ª rata, con delega all'istante Lombardi Idilio, direttore della Banca commerciale di S. Giovanni Valdarno.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 56

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numeri 438401 e 440581, quarta serie, di L. 183 (centottantatre) rispettivamente, rilasciate il 20 agosto 1937 la prima e il 24 dicembre 1937 la seconda dall'Esattoria comunale di Campagnola Emilia, per il versamento della quarta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Plessi Domenico fu Giuseppe, secondo l'art. 69 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Plessi Domenico fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Reggio Emilia, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 57.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 719700, settima serie, di L. 117 (centodiciassette), rilasciata in data 9 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Mazara del Vallo, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Marino Paola fu Michele in Savallo Giuseppe, secondo l'art. 366 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Savallo Giuseppe fu Antonino (Piano Savallo Petrosino) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 58.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie III n. 762786, di L. 116,66 (centosedici e cent. 66), rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Auditore (Pesaro), pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cecchini Palma ed altri, secondo l'art. 27 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Piccari Pietro fu Giovanni per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pesaro, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 59.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 876174, sesta serie, di L. 120 (centoventi), rilasciata il 31 ottobre 1940 dall'Esattoria comunale di Frosinone, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Boccardi Angela Antonia e Fioretti Vincenzo coniugi, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Minotti Silverio fu Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 60.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 312454, terza serie, di L. 317 (trecentodiciassette), rilasciata il 26 maggio 1937-XV dall'Esattoria comunale di Ferentino, per il versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Leoni Pietro fu Giuseppe, secondo l'art. 458 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Leoni Leonardo fu Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 61.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze di prima serie n. 333080, di L. 33,35, e n. 333081, di L. 316,66, rilasciate in data 29 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Merì, per versamento della quarta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Maimone Salvatore fu Letterio ed Ortoleva Maria Teresa fu Saverio, coniugi, rispettivamente per l'art. 2 del ruolo fabbricati e 31 terreni del comune di Merì, con delega a Mainone Salvatore fu Letterio, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 22 gennaio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(310)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rend. 5 %	151784	2.550 —	Giustiniani Enrica, Alessandro e Giacomina fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Barabino *Letizia* fu Giacomo, vedova Giustiniani, dom. a Genova, con usufrutto a Barabino *Letizia* fu Giacomo, vedova Giustiniani, dom. a Genova	Come contro, minori sotto la patria potestà della madre Barabino *Maria Enrichetta vulgo Letizia* fu Giacomo, ved. Giustiniani, dom. a Genova, con usufrutto a Barabino *Maria Enrichetta vulgo Letizia*, ecc., come contro.
Id.	515145	976,50	Giustiniani Alessandra, Enrica-Alessandra, *Vincenzo-Alessandro* e Giacomina fu Giovanni, gli ultimi due minori sotto la patria patestà della madre Barabino Maria-Enrichetta vulgo Letizia fu Giacomo, ved. Giustiniani, dom. a Genova, con usufrutto a favore di quest'ultima	Giustiniani Alessandra, Enrica-Alessandra, *Alessandro-Vincenzo* e Giacomina ecc., come contro.
B. T. 1949 Serie *A*	5837	Capitale 3.500 —	Giustiniani Alessandro, Alessandra vulgo Angela Maria, Enrica e Giacomina fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Barabino *Letizia* fu Giacomo, ved. Giustiniani Giovanni, dom. a Genova.	Come contro, minori sotto la patria potestà della madre Barabino *Maria Enrichetta vulgo Letizia* ecc., come contro.
Id.	6122	10.000 —	Come sopra	Come sopra.
Rend. 5 %	181730	1.300 —	Vecchia Stefano fu Antonio, dom. a Iorca (Aosta).	Vecchia Stefano fu Antonio, *minore sotto la patria potestà della madre Pagani Maria Elisa fu Attilio, ved. di Vecchia Antonio*, dom. ad Iorca (Aosta).
Cons. 3,50 % (1906)	362793	514,50	Saviolo Enrichetta di Giuseppe, moglie di Provera *Andrea* di Giovanni, dom. in Bolzola (Alessandria), vincolata per dote.	Saviolo Enrichetta di Giuseppe, moglie di Provera *Giovanni-Antonio-Maria-Andrea* di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	739315	385 —	Balduino *Anita* fu Giuseppe, interdetta sotto la tutela del marito Durazzo Grimaldi Cesare fu Luigi, dom. in Genova	Balduino *Anna Teresa Maria* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	800978	31.990 —	Balduino *Anna* vulgo Anita fu Giuseppe, interdetta come sopra, vincolata per dote.	Come sopra, con vincolo dotale come contro.
Id.	819714	2.436 —	Balduino *Anita* fu Giuseppe, ved. di Durazzo Grimaldi Cesare, interdetta sotto la tutela di Balduino Domenica fu Giuseppe, dom. a Genova.	Balduino *Anna-Teresa-Maria* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	561105	875 —	*Rienzo* Elvira di Giovanni, minore, moglie di Baratta Raffaele di Michele, dom. in Padula (Salerno), vincolata per dote.	*Arienzo* Elvira di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	713721	94,50	Palermo *Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Ciccolella *Giovanni*, dom. a Corato (Bari).	Palermo *Maria Antonia Erminia* fu Giuseppe, moglie di Ciccolella *Mauro Vito Giovanni*, dom. a Corato (Bari).
Id.	586873	87,50	Rovera Maria fu *Costanzo*, moglie di Giordano Spirito fu Michele, dom. a Dronero (Cuneo).	Rovera Maria fu *Gioanni*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	510975	1.144,50	Musmus Giuseppe-Raimondo-Antonio-Piave e Pietro-Eugenio-Remo-Pace fu *Michele Carlo*, minori sotto la tutela di Belhomme Cristina, ved. Icard, dom. a Parigi	Musmus Giuseppe-Raimondo-Antonio-Piave e Pietro-Eugenio-Remo-Pace fu *Carlo*, minori, ecc., come contro.
Id.	265010	35 —	Grignolio Leda fu Pietro, dom. a La Spezia, con usufrutto vitalizio a favore di Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. di Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	487740	301 —	Gancia *Antonio* fu Biagio, dom. a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), ipotecato.	Gancia *Biaggio Antonio* fu *Biaggio*, ecc., come contro.
Id.	177490	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	177489	980 —	Re Teresa fu Giovanni, moglie di Gancia *Antonio*, dom. a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), ipotecato.	Re Teresa fu Giovanni, moglie di Gancia *Biaggio Antonio*, ecc., come contro.
Id.	470760	259 —	Ferla Omobono e *Angioletta* fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Moroni Paolina, dom a Cassano d'Adda.	Ferla Omobono e *Angela* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	119551	595 —	*De Vincentis Giuseppina* fu Giovanni e fu Lucarelli Carmela, nubile, dom. ad Acquaviva delle Fonti (Bari).	*Devincezis Maria-Rosaria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	136813	140 —	Inglese Guglielmo di *Guglielmo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo.	Inglese Guglielmo di *Gioacchino*, minore ecc., come contro
Id.	64054	1.592,50	Pedemonte *Ernestina* fu Pasquale, moglie di Emanuelli Andrea, dom in Alessandria, vincolata per dote.	Pedemonte *Angelina-Ernestina* fu Pasquale, ecc., come contro.
Id.	158564	115,50	Pirro Adelina fu Vincenzo, nubile, dom. in Anzino (Novara), con usufrutto a Borgatta *Fanny* fu Luigi, ved. Pirro Vincenzo, dom. in Anzino (Novara).	Come contro, con usufrutto a Borgatta *Maria Fanicia* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	158563	115,50	Pirro Guglielmo fu Vincenzo, dom. a Calasca (Novara), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	158565	115,50	Pirro Ernesta fu Vincenzo, moglie di Antoniotti Antonio, dom. in Anzino (Novara), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	158566	115,50	Pirro Elisabetta fu Vincenzo, moglie di Antonioletti Carlo, dom. in Anzino (Novara), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	158567	115,50	Pirro Elvira fu Vincenzo, moglie di Volponi Giovanni, dom. a Bannio (Novara), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	158568	115,50	Pirro Onorina fu Vincenzo, moglie di Titoli Raimondo, dom. ad Anzino (Novara), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	158569	122,50	Pirro Erminia fu Vincenzo, ved. di De Filippis Francesco, dom. in Anzino (Novara), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	158570	85 —	De Filippis Margherita fu Michele, ved. di Pirro Biagio, dom. in Anzino (Novara), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	254987	490 —	Valente *Lidia* fu Ernesto, minore sotto la tutela di Morisio Domenico fu Pietro, dom. a Caluso (Torino).	Valente *Margherita* fu Ernesto, ecc., come contro.
Id.	72981	175 —	Bruno Simone, Maddalena, Francesco, Caterina, Giuseppe e *Gaetano* fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Quaremba Gesualda di Francesco, ved. Bruno, dom. a Muro Lucano (Potenza).	Bruno Simone, Maddalena, Francesco, Caterina, Giuseppe e *Gaetantina* fu Gaetano, ecc., come contro.
Id.	9131	168 —	Rega *Giuseppa* di Sabato, moglie di Nappi Carlo fu Antonio, dom. a New York.	Rega *Maria Giuseppa* di Sabato, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 febbraio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(613)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco. n. 17

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 % (1915)	20512	260 —	Gastaldo *Teresa* e Francesco di Pietro, minori sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura di Candellero *Maria* fu Francesco, moglie di Gastaldo Pietro, eredi indivisi di Candellero Francesco, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Candellero *Maria* fu Francesco, moglie di Gastaldo Pietro, dom. a Torino.	Gastaldo *Giovanna Teresa* e Francesco di Pietro, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura di Candellero *Giuseppa Maria* fu Francesco, moglie di Gastaldo Pietro, eredi indivisi di Candellero Francesco, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Candellero *Giuseppa Maria* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	28249	50 —	Ferrante *Concetta* fu Giuseppe, vedova di Pipitone Francesco Paolo, dom. in Alcamo (Trapani).	Ferrante *Maria Concetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	2791	120 —	Ospedali civili di Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Guano *Luigia* fu Giovanni, nubile, dom. a Genova.	Ospedali civili di Genova, con usufrutto vitalizio a favore di Guano *Maria Luigia* fu Giovanni, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	107428	1.840 —	Crespi Giammario, Antonietta fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre *Broglio* Carlotta di Carlo, ved. di Crespi Giovanni, e figli nascituri del defunto Crespi Giovanni e di *Broglio* Carlotta di Carlo, dom. a Milano.	Crespi Gianmario, Antonietta fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre *Broglia* Carlotta di Carlo, ved. di Crespi Giovanni, e figli nascituri del defunto Crespi Giovanni e di *Broglia* Carlotta di Carlo, dom. a Milano.
Id.	107429	3.480 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	107430	560 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di *Broglio* Carlotta di Carlo, ved. di Crespi Giovanni, dom. a Milano.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di *Broglia* Carlotta, ecc., come contro.
Id.	107431	1.160 —	Come il precedente.	Come il precedente.
Cons. 3,50 % (1906)	572574	105 —	Arata Adolfina di *Gio Batta*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cicagna (Genova).	Arata Elisa di *Giambattista*, minore, ecc., come contro.
Id.	577782	297,50	De Finis Antonio fu *Salvatore*, dom. a Manfredonia (Foggia).	De Finis Antonio fu *Pasquale Salvatore*, ecc., come contro.
Id.	673647	14 —	Tosini *Tito* di Casimiro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Tosini *Mario* di Casimiro, ecc., come contro.
Id.	10148	49 —	Morandi Francesca di Giovanni, moglie di Francesco *Donino*, dom. a Baveno (Pallanza), vincolata per dote della titolare.	Morandi Francesca di Giovanni, moglie di Francesco *Donini*, ecc., come contro.
Id.	678452	175 —	*Gaidola* Elisa di Carlo Mario, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Settimo Vittone (Torino).	*Daidola* Elisa di Carlo Mario, ecc., come contro.
Id.	398693	35 —	*Namuzzi* Attilia fu Giacomo, moglie di Azzaroni Mauro, dom. a Rapallo (Genova).	*Nannuzzi* Attilia fu Giacomo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	293611	28 —	Penco *Franca* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova-Nervi.	Penco *Francesca*, ecc., come contro.
Id.	160067	84 —	*Macario* Silvestro fu Antonio, presunto assente, sotto la curatela di Romano Benedetto fu Benedetto, dom. a Boves (Cuneo).	*Maccario* Silvestro, ecc., come contro.
Id.	149661	210 —	Pallavicini Emanuele fu Antonio, dom. a Recco (Genova).	Pallavicini Emanuele fu Antonio, *inabilitato sotto la curatela di Ferro Giovanni di Luigi*, dom. a Recco (Genova).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	27165	437,50	Celega Giuditta fu Govanni, ved. di *Navarra Annibale* fu Antonio, dom. a Padova.	Celega Giuditta fu Giovanni, ved. di Navarra o *Navara Amilcare-Odoardo* fu Antonio, dom. a Padova.
P. N. 5% (1915)	6237	1.000 —	Celega Giuditta fu Giovanni, ved. di *De Navarra Edoardo*, dom. a Padova.	Celega Giuditta fu Giovanni, ved. di *Navarra* o *Navara Amilcare-Odoardo*, dom. a Padova.
P. R. 5%	417	55 —	Garofoli *Antonio* di Geremia, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palombara Sabina (Roma).	Garofoli *Ennio* di Geremia, ecc., come contro.
Id.	8517	20 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	60588	35 —	Giraudo *Francesca* fu Antonio, moglie di Tallone Giuseppe, dom. a Cuneo, vincolata come dote della titolare.	Giraudo *Maria Francesca* fu Antonio.
Id.	450497	350 —	Coletta Giovanni fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre *Colacurti* Lucia fu Filippo ved. Coletta, dom. a Roma	Coletta Giovanni fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre *Colacurto* Lucia, ecc., come contro
Id.	402765	175 —	Ferrarano *Mafalda* fu Enrico, moglie di Del Pezzo Oscar fu Luigi, dom. in Conscenti di Nè (Genova).	Ferrarano *Ada-Mafalda* fu Enrico, ecc., come contro
Id.	134362	595 —	Gerodetti Ilda di Emilio, moglie di *Artamo* Giuseppe di Domenico, dom. a Carignano (Torino)	Gerodetti Ilda di Emilio, moglie di *Artano* Giuseppe, ecc., come contro
Id.	160628	350 —	Calleri Gamondi *Gabriel* di Camillo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Boscomarengo (Alessandria), con usufrutto a favore di Calleri Gamondi Camillo fu Francesco, dom. a Boscomarengo (Alessandria).	Calleri Gamondi *Carla Maria Gabriella* di Camillo, ecc., come contro.
Id	439884	157,50	Caretti Giovanni fu Domenico, dom. a Fondo Toce di Pallanza (Novara) con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Bozzetti *Giuseppina* fu Francesco, ved. Caretti Domenico, dom. a Fondo Toce di Pallanza	Come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Bozzetti *Maria Teresa detta Giuseppa* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	439885	157,50	Caretti Teresa fu Domenico, moglie di Nibbio Rodolfo, dom. a Fondo Toce di Pallanza (Novara), con annotazione di usufrutto come sopra	Come contro, con annotazione di usufrutto vitalizio come sopra.
Id.	23417	941,50	Pennasilico *Clarina* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Guadagno Lucrezia fu Michele, moglie di Francesco *Pellasilico*, dom. a Napoli.	Pennasilico *Achille-Clarina-Carolina detta Clarina* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Guadagno Lucrezia fu Michele, moglie di Francesco *Pennasilico*, dom. a Napoli
Cons 3,50 % (1906)	757025	875 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° febbraio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(411)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.